

**Spett.le E. N. P. A. M.
SERVIZIO CONTRIBUTI
TRASMISSIONE
VIA FAX
N° 06.48.294.922**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
(ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la sottoscritto/a pensionato del Fondo
Generale dal/...../..... Codice E.N.P.A.M.
....., ai sensi della Delibera n° 46 del Consiglio di Amministrazione
dell'E.N.P.A.M. del 24 luglio 2009

- **chiede** di conservare l'iscrizione al Fondo di Previdenza Generale
- **opta** per il versamento nella misura del (barrare la casella con l'aliquota scelta)

| |
|--------|
| 12,50% |
|--------|

| |
|----|
| 2% |
|----|

- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, **dichiara** di aver prodotto i seguenti redditi professionali derivanti dall'esercizio dell'attività medica ed odontoiatrica, al netto delle spese necessarie per produrli:

(non devono essere dichiarati i redditi già soggetti a contribuzione ENPAM derivanti dall'attività di medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, addetto ai servizi di continuità assistenziale, specialista ambulatoriale, specialista esterno)

| Anno di produzione del reddito | Reddito professionale netto in cifre | Reddito professionale netto in lettere |
|---|---|---|
| 2004 | | |
| 2005 | | |
| 2006 | | |
| 2007 | | |
| 2008 | | |

Data, _____

Firma _____

N. B. La presente dichiarazione deve essere corredata della **copia di un documento d'identità** in corso di validità e può essere trasmessa tramite fax al n. **06.48.294.922**. Per ulteriori informazioni può essere contattato il numero telefonico **06.4829.4829**.



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI

Agli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
LORO SEDI

▪ **FONDO DI PREVIDENZA GENERALE – CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI**
DELIBERE N° 46/09 E N° 53/09 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENPAM

Fino ad oggi, i pensionati del Fondo di previdenza generale che proseguivano nell'esercizio della professione, hanno potuto conservare su richiesta l'iscrizione al Fondo. Sui redditi percepiti, il contributo previdenziale era dovuto in via opzionale nella misura del 2% o del 12,50%. In mancanza di tale opzione essi erano esonerati dal versamento contributivo in favore della Fondazione ENPAM.

Analoga facoltà non è riconosciuta ai pensionati di altre Casse di previdenza di liberi professionisti. Gli avvocati, i dottori commercialisti, gli architetti e gli ingegneri, ad esempio, nel caso di prosecuzione nell'esercizio della professione dopo il pensionamento sono tenuti obbligatoriamente al versamento del contributo soggettivo sul reddito professionale prodotto.

Con riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, l'obbligo di versamento del relativo contributo era stato in principio escluso per la durata limitata di un quinquennio per tutti i professionisti di età superiore ai 65 anni (art. 4 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282). Esaurito l'effetto di tale norma transitoria, i soggetti in parola sono attualmente tenuti al versamento del contributo nella misura ridotta del 17%. Si precisa, comunque, che sono tuttora esclusi dall'obbligo contributivo i professionisti che percepiscono “redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria” (art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281).



A tale proposito, si rileva che nel corso del mese di luglio u.s., l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione volta a contrastare l'evasione contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi avvisi di accertamento anche ai pensionati del Fondo Generale che, pur continuando a svolgere attività professionale, non avevano optato per il mantenimento dell'iscrizione presso l'ENPAM.

La posizione di tale Istituto, difatti, è che l'iscrizione alla Gestione Separata per i titolari di reddito autonomo professionale è obbligatoria non soltanto nel caso in cui non esista la relativa Cassa professionale di categoria ma anche quando la stessa li escluda dalla contribuzione, per statuto o regolamento, in base a determinati requisiti.

Tenuto conto di quanto esposto, con **delibera n. 53** del 25 settembre u.s., il **Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM**, visto il quadro giuridico di riferimento ed al fine di evitare possibili contenziosi con la Gestione Separata INPS, **ha proceduto all'abolizione dell'esonero contributivo per i pensionati del Fondo che proseguano nell'esercizio dell'attività.**

In caso di produzione di reddito imponibile presso la "Quota B" del Fondo di previdenza generale, quindi, sarà dovuto il versamento del relativo contributo previdenziale nella misura ridotta del 2%, salva espressa opzione di pagamento nella misura intera del 12,50%. Tale reddito dovrà essere dichiarato all'ENPAM tramite il modello D recapitato ogni anno al domicilio dell'iscritto. La modifica regolamentare, attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione, esplicherà i propri effetti solo per il futuro, non interessando le annualità pregresse.

Si rappresenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, con **delibera n. 46** del 24 luglio u.s., ha già consentito agli iscritti pensionati del Fondo di previdenza generale di dichiarare all'ENPAM anche gli eventuali redditi imponibili presso la "Quota B" prodotti negli anni 2004 – 2008, optando entro il **31 dicembre 2009** per la conservazione dell'iscrizione al Fondo e per l'aliquota contributiva del 2%, ovvero del 12,50%. A tal fine è stato predisposto l'allegato modello **DICH. P.** I corrispondenti contributi saranno maggiorati della mera rivalutazione monetaria. Qualora l'importo complessivamente dovuto sia superiore a euro 1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a scelta, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica soluzione.



Con i suddetti provvedimenti la Fondazione ha inteso offrire l'opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio.

In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall'integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l'Ente si propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate mediante l'istituto del supplemento di pensione.

I soggetti interessati, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che l'Ente liquiderà d'ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare *l'Ufficio informazioni agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri* ai seguenti numeri: tel. 06.48294.900; fax 06.48294.680/702.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione di codesto Ordine si fa presente, comunque, che una specifica nota informativa sui provvedimenti di cui sopra sarà inviata a tutti i pensionati del Fondo.

Cordiali saluti.

(Dott. Ernesto del Sordo)

Raccomandata A/R

DICH. QB.CR.

Spett.le E. N. P. A. M.
SERVIZIO CONTRIBUTI
Ufficio Posizioni Contributive
e Gestione Dichiarazioni
Via Torino 38 – 00184 Roma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
(ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54/09, il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____ Codice E.N.P.A.M. _____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

dichiara

- MESE / ANNO
- che dal ____/____ a tutt'oggi è soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero è titolare di un trattamento pensionistico;
 - che ha prodotto i seguenti redditi professionali derivanti dall'esercizio dell'attività medica ed odontoiatrica, al netto delle spese necessarie per produrli:

(N.B.: non devono essere dichiarati i redditi già soggetti a contribuzione E.N.P.A.M. derivanti dall'attività di medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, addetto ai servizi di continuità assistenziale, specialista ambulatoriale, specialista esterno)

| Anno di produzione del reddito | Reddito professionale netto in cifre | Reddito professionale netto in lettere |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2004 | | |
| 2005 | | |
| 2006 | | |
| 2007 | | |
| 2008 | | |

Data, _____ Firma _____

N. B. La presente dichiarazione deve essere corredata della copia di un documento d'identità in corso di validità. Per ulteriori informazioni possono essere contattati i seguenti numeri: tel. 06.4829.4829 - fax 06.4829.4922.



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI

Agli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
LORO SEDI

▪ **ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA PRESSO LA “QUOTA B” DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE NEI CASI DI ACCERTAMENTO DI EVASIONE CONTRIBUTIVA**

Conformemente al progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M. nella seduta del 3 marzo 2006, gli Uffici, al fine di verificare il corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo e contributivo da parte degli iscritti, hanno provveduto a porre in essere le attività amministrative necessarie per l'attivazione del controllo incrociato con i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria.

Nello svolgimento di tali verifiche, come è noto, è emerso che molti iscritti dipendenti del SSN che svolgevano contemporaneamente attività di libera professione non avevano provveduto a dichiarare i relativi proventi, nonostante i redditi da intramoenia fossero da tempo esplicitamente citati nelle istruzioni allegate al Modello D fra quelli imponibili presso la “Quota B” del Fondo di previdenza generale.

A seguito della ricezione dei provvedimenti di accertamento emanati dall'Ente, molti professionisti hanno provveduto tempestivamente a denunciare le somme percepite nelle annualità successive richiedendo, almeno per le ulteriori annualità, l'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 2%.

Con delibera n. 56/2007 – in via eccezionale e per un arco temporale limitato – codesto Consiglio ha accolto tale richiesta. In particolare con tale provvedimento, ferme restando le maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio, è stato consentito l'accesso alla contribuzione nella misura del 2% ai soggetti che, in possesso di determinati requisiti, procedevano ad autodenunciare all'E.N.P.A.M. i redditi prodotti negli anni successivi al 2001.



La Fondazione ha fornito una idonea informazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati mediante i diversi canali informativi a sua disposizione: il “*Giornale della Previdenza*”, il portale Internet www.enpam.it, le circolari agli Ordini, etc. Grazie all’attività di divulgazione compiuta da tutti i soggetti istituzionali coinvolti (Enpam, Ordini, sindacati, etc.) oltre 2.500 iscritti, autodenunciando le pregresse inadempienze, si sono tempestivamente attivati, potendo così beneficiare della riapertura dei termini di accesso alla contribuzione ridotta.

Tuttavia, in molti casi la mancata effettiva conoscenza della delibera in parola e delle successive proroghe, disposte con delibere n. 26/2008 e n. 50/2008, non ha consentito a tutti gli interessati tenuti al versamento di procedere alla relativa autodenuncia, volta ad ottenere il beneficio della contribuzione del 2%.

Tenuto conto delle richieste in tal senso pervenute dalla categoria, anche per il tramite di alcuni Ordini provinciali, la Fondazione ha ritenuto opportuno disciplinare a regime l’accesso alla contribuzione ridotta in caso di accertamento di evasione contributiva notificato dagli Uffici.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, con delibera n. 54 del 25 settembre 2009, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale, ha riammesso nei termini per l’accesso alla contribuzione ridotta, a decorrere dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento, gli iscritti:

- che, in costanza dei requisiti per l’accesso alla contribuzione ridotta, non hanno già effettuato il versamento del contributo nella misura ordinaria del 12,50%, con riferimento agli anni successivi a quello oggetto di accertamento;
- che provvedono ad autodenunciare i redditi prodotti negli anni successivi e presentano la relativa istanza di ammissione alla contribuzione ridotta entro 90 giorni dalla notifica dell’accertamento.

Al fine di agevolare la presentazione della relativa istanza è stato predisposto l’allegato modulo che deve essere trasmesso all’E.N.P.A.M. unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Confidando nella fattiva collaborazione di codesto Ordine nel favorire la capillare conoscenza dei contenuti della suddetta delibera, si porgono i più cordiali saluti.

(Dott. Ernesto del Sordo)

2/2

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: DICH

STACK:

(B2)
/Title
()
/Subject
(D:20091016105959+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20091016105959+02'00')
/CreationDate
(ct)
/Author
-mark-